

ALLEGATO A)
**VARIANTE SPECIFICA ALL'ART. 9.02 DEL REGOLAMENTO CAPANNI DA PESCA E
DA CACCIA**

TESTO COMPARATO

(...)

09.00 - RIQUALIFICAZIONE DEI CAPANNI ESISTENTI

09.01 – (...)

09.02 - Tutti i capanni regolarmente esistenti nelle zone A e B come definiti al punto 01.01, potranno riqualificarsi, in ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento presentando apposita istanza edilizia o PU (art. 1.9 RUE) o PdR di iniziativa privata entro ~~un anno~~ **30 mesi** dalla data di approvazione dello stesso (**01.08.2014**), in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e/o incongrui con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie, recinzioni, superfetazioni, ecc.). A tale riqualificazione, realizzata al fine dell'eliminazione dei materiali nocivi e/o pericolosi che persegue standard minimi di sicurezza igienico sanitaria, non si applica l'obbligo dell'adeguamento dimensionale prescritto al punto 09.01 del presente Regolamento nemmeno per gli interventi edilizi successivi, a condizione che:

- le dimensioni legittimate *del capanno esistente* rimangano le stesse. Nel caso in cui la dimensione del capanno esistente superi i 70 mq il progetto di riqualificazione dovrà prevedere anche l'adeguamento a tale superficie massima.
- la comunicazione di fine lavori della riqualificazione avvenga entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativi, **salvo proroga motivata per un massimo di un anno.**

Sono escluse le situazioni non regolarmente autorizzate.

Al fine della presente riqualificazione:

- nelle **zone A** sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, i quali rimangono comunque assoggettati alla disciplina sovordinata dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvati dalle Autorità dei bacini competenti.
- nelle **zone B**, in assenza dei previsti **PdR** pubblici e delle specifiche indicazioni delle postazioni possibili, sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, e anche la manutenzione straordinaria (**MS**).
- nelle **zone A e B** è ammesso:
 - intervenire con PU (art. 1.9 RUE) che raggruppi più di un capanno che abbia il medesimo obiettivo di riqualificazione nei termini definiti al presente punto;
 - l'utilizzo dei materiali previsti per la realizzazione dei nuovi capanni al punto 06.01.

I rifiuti prodotti dall'eliminazione di materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

(...)



TESTO VARIATO

(...)

09.00 - RIQUALIFICAZIONE DEI CAPANNI ESISTENTI

09.01 – (...)

09.02 - Tutti i capanni regolarmente esistenti nelle zone A e B come definiti al punto 01.01, potranno riqualificarsi, in ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento presentando apposita istanza edilizia o PU (art. I.9 RUE) o PdR di iniziativa privata entro 30 mesi dalla data di approvazione dello stesso (01.08.2014), in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e/o incongrui con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie, recinzioni, superfetazioni, ecc.). A tale riqualificazione, realizzata al fine dell'eliminazione dei materiali nocivi e/o pericolosi che persegue standard minimi di sicurezza igienico sanitaria, non si applica l'obbligo dell'adeguamento dimensionale prescritto al punto 09.01 del presente Regolamento nemmeno per gli interventi edilizi successivi, a condizione che:

- le dimensioni legittimate *del capanno esistente* rimangano le stesse. Nel caso in cui la dimensione del capanno esistente superi i 70 mq il progetto di riqualificazione dovrà prevedere anche l'adeguamento a tale superficie massima.
- la comunicazione di fine lavori della riqualificazione avvenga entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativi, salvo proroga motivata per un massimo di un anno.

Sono escluse le situazioni non regolarmente autorizzate.

Al fine della presente riqualificazione:

- nelle **zone A** sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, i quali rimangono comunque assoggettati alla disciplina sovordinata dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvati dalle Autorità dei bacini competenti.
- nelle **zone B**, in assenza dei previsti **PdR** pubblici e delle specifiche indicazioni delle postazioni possibili, sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, e anche la manutenzione straordinaria (**MS**).
- nelle **zone A e B** è ammesso:
 - intervenire con PU (art. I.9 RUE) che raggruppi più di un capanno che abbia il medesimo obiettivo di riqualificazione nei termini definiti al presente punto;
 - l'utilizzo dei materiali previsti per la realizzazione dei nuovi capanni al punto 06.01.

I rifiuti prodotti dall'eliminazione di materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

(...)